



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 28/01/2019

OGGETTO: TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELIBERATE PER L' ANNO 2015.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 18:00 , nella sede delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i signori:

	Nome	P	A		Nome		
1	BARACCO LUCA	X		10	CARACCILO ARTURO	X	
2	SANTORO ERICA	X		11	PAVANELLO MARCO	X	
3	GREMO PAOLO	X		12	VALLE PIER PAOLO	X	
4	ISABELLA GIOVANNI	X		13	FAVERO ALESSANDRO	X	
5	GRIMALDI ANGELA	X		14	FONTANA ANDREA	X	
6	MIGLIORINO FABIO	X		15	GIAMPIETRO ROBERTO		X
7	SIRACUSA GIUSEPPE	X		16	DOLFI ANDREA	X	
8	ALLERI CRISTINA	X		17	CHIAPPERO LUIGI	X	
9	SERGNESE STEFANO	X					

Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Stefania dr.ssa Truscia.



PROVINCIA DI TORINO



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELIBERATE PER L' ANNO 2015.

Si dà atto che entra in aula il consigliere GIAMPIETRO Roberto (presenti n. 17).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31 luglio 2017 del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 articoli 151 e 170 del D.lgs 267/2000 e s.m.e.i.;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14 maggio 2018 “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 – Approvazione;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14 maggio 2018 “Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020”;

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 9.7.2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto “Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)”;

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, autorizzando l’esercizio provvisorio per gli enti locali;

L’art. 163 del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio di Bilancio;

VISTI:

Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;

La Legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di Contabilità;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che l’articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.ro 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) a partire dall’esercizio 2014 che si basa su due presupposti impositivi:

- Il possesso di immobili
 - L’erogazione e fruizione di servizi comunali.
-



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

L'imposta unica comunale (I.U.C.) si compone:

dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con esclusione delle abitazioni principali (fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie: A1, A8, A9 che restano soggette al tributo);

del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I), dovuto sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, per la copertura dei servizi indivisibili individuati dallo specifico regolamento

comunale, ad esclusione dei terreni agricoli delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, così come definita ai fini IMU, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 così come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ;

CONSIDERATO che il tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I), è disciplinato dalla legge n. 147/2013 dal comma 669 al comma 681 e s.m.s.e. , si mettono in evidenza le modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016):

- comma 669 modificato dall'art.1, comma 14 lettera b) della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208 il quale stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e **dell'abitazione principale e pertinenze così come definiti dall'Imposta Municipale Propria ad esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 per le quali si continua a pagare.**

L'art. 1, comma 14 lettera c) della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208 ha aggiunto: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”;

VISTA la definizione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI che coincide con quella stabilita per l'IMU dall'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come previsto anche dall'art. 1, comma 14 lettera b), della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208, si considerano assimilate all'abitazione principale anche le ulteriori fattispecie di immobili individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011:

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica così come previsto dall'art. 1 comma 15 della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208;

DATO ATTO che :



- l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente;
- all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 per gli enti locali;
- L'articolo 13, comma 13bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.ro 214, e successive modifiche ed integrazioni prevede che:
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e misura della detrazione nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.ro 360, e successive modificazioni;
i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze;
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con propria deliberazione n. 33 del 21/05/2014;

CONSIDERATO opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli applicati posti dalla legge nella determinazione delle aliquote TASI **confermare per l'anno d'imposta 2019** le aliquote TASI deliberate per l'anno 2015 con atto del Consiglio Comunale n. 42 del 23/07/2015 come qui di seguito riportate, aggiornate alle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2016 (L.n. 208/2015) :

- aliquota TASI **1 per mille** fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- aliquota TASI **0 per mille** per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e per le aree fabbricabili;

CONSIDERATO l'azzeramento dell'aliquota sui fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze, e assimilazioni, si rileva l'inapplicabilità di fatto dell'art. 4, comma 3, del *Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, che prevede una quota pari al 20% a carico dell'occupante, diverso dal proprietario o altro diritto reale;

PRESO ATTO che, ai sensi delle novità introdotte dalla citata Legge n. 208/2015 nel 2016 sono escluse da TASI, le seguenti tipologie:



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
- Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con Regolamento del Comune di Caselle Torinese e/o con norma statale e precisamente:
 - ✓ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - ✓ una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTA la Legge 147/2013, comma 682, lettera b), numero 2) il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per la TASI *“l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”* ;

Per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

Preso atto che il costo del servizio indivisibile individuato dal Comune, *“Spese illuminazione pubblica (manutenzione più fornitura)”* alla cui copertura parziale è diretta la TASI ammonta complessivamente ad euro €. 431.842,00;

Rilevato che la presente manovra tributaria è effettuata al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti e che il gettito previsto è stimato in euro 24.000,00 per ciascuno anno 2019/2020/2021;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta alla competente Commissione Consiliare congiuntamente con la conferenza dei capi gruppo nella seduta del 24 gennaio 2019 e per mancanza del numero legale dei componenti le stesse risultano deserte;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il Responsabile del settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del settore Finanze per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

Presenti n. 17

Favorevoli n. 13

Contrari n. 0

Astenuti n. 4 (DOLFI Andrea, GIAMPIETRO Roberto, FAVERO Alessandro, FONTANA Andrea)



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di **confermare per l'anno d'imposta 2019** le aliquote TASI deliberate per l'anno 2015 con atto del Consiglio Comunale n. 42 del 23/07/2015 come qui di seguito riportate, aggiornate alle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2016 (L.n. 208/2015) :
 - aliquota TASI **1 per mille** fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - aliquota TASI **0 per mille** per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e per le aree fabbricabili; .
3. Di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Considerato l'azzeramento dell'aliquota sui fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze, e assimilazioni, si rileva l'inapplicabilità di fatto dell'art. 4, comma 3, del *Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, che prevede una quota pari al 20% a carico dell'occupante, diverso dal proprietario o altro diritto reale;
5. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 24.000,00 per ciascun anno 2019/2020/2021 è destinato al finanziamento parziale del servizio indivisibile "Spese illuminazione pubblica (manutenzione più fornitura)";
6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.
7. Di provvedere all'invio, nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 360/98 e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato:

Presenti n. 17

Favorevoli n. 13

Contrari n. 0

Astenuti n. 4 (DOLFI Andrea, GIAMPIETRO Roberto, FAVERO Alessandro, FONTANA Andrea)

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e che il medesimo verrà corredato degli interventi in forma scritta in sede di approvazione verbali.



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Luca Baracco

Il Segretario Generale reggente a scavalco
Stefania dr.ssa Truscia

(atto sottoscritto digitalmente)